



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, per le strutture di cui si avvalgono i ministri o Sottosegretari da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e servizi in cui si articolano, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale ovvero dei ministri o Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e in particolare gli articoli 2 e 26, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016;

VISTO, altresì, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale si stabilisce che i ministri interessati provvedono, nei limiti indicati dallo stesso decreto, alle modifiche dell’organizzazione interna delle strutture generali affidate alla propria responsabilità;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera a) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di sport;

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che, ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo “Sport e Periferie” da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° settembre 2016 riguardante l’organizzazione interna dell’Ufficio per lo sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTO l'articolo 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese per le erogazioni liberali effettuate nel 2018 per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e ha assegnato all'Ufficio per lo sport il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la sua attuazione;

VISTO l'articolo 13, comma 369, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, istituisce presso l'Ufficio per lo sport un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano";

VISTO l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dall'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

VISTO l'articolo 1, commi da 621 a 628, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" relativi al credito di imposta a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali per le erogazioni liberali effettuate nel 2019 per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche che ha assegnato all'Ufficio per lo sport il compito di provvedere agli adempimenti necessari per la sua attuazione;

VISTO l'articolo 1, commi da 629 a 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" relativi alla ridenominazione di "CONI Servizi S.p.A.", di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in "Sport e Salute S.p.A." e alla rimodulazione del livello di finanziamento dello sport italiano da parte dello Stato;

VISTO l'articolo 1, commi da 177 a 179, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che hanno esteso al 2020 la disciplina sul credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 621 a 628, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che ha



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

previsto che le risorse del Fondo “Sport e Periferie”, trasferite alla società “Sport e Salute S.p.A.”, sono riversate in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 81, che introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;

VISTO l'articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, laddove prevede che “al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.37 recante “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.38 recante “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, e in particolare l’art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive”;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40 recante “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, articolo 9 comma 3, che prevede che per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, art. 9-ter, che prevede che per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, articolo 1, comma 613, che ha prorogato anche per l’anno 2023 la disciplina sul credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 621 a 628, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA sempre la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” articolo 1 comma 615, che ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 la disciplina del credito di imposta di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 22 e la tabella di cui all’allegato 1;

VISTO il decreto legislativo del 29 agosto 2023, n.120 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 e, in particolare, l’articolo 1 comma 1 lettera a) e c), che modificano rispettivamente l’articolo 2 comma 2 lettera o) e l’articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, ammesso a registrazione della Corte dei Conti l’11.08.2023, n. 2307, che modifica l’articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare l’organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport sulla base dell’articolazione prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

DECRETA

Articolo 1

(Ambito e disciplina)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per lo Sport, di seguito denominato anche solo "Dipartimento", è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2

(Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di sport, di seguito anche Autorità politica delegata, si avvale per le funzioni indicate dall'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata il supporto per lo svolgimento delle sue funzioni in materia di sport.

Articolo 3

(Autorità politica delegata)

1. L'Autorità politica delegata è l'organo di governo del Dipartimento che esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire, verifica e valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L'Autorità politica delegata designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni; può inoltre costituire, nelle materie di propria competenza, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Articolo 4

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei degli articoli 15,16 1 9 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165, cura l'organizzazione e il funzionamento del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata, in relazione agli obiettivi fissati; elabora proposte di intervento di carattere normativo e le propone agli uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata; coordina l'attività del Dipartimento e assicura il raccordo con l'Autorità politica delegata e con i relativi Uffici di diretta collaborazione; è responsabile della funzionalità complessiva del Dipartimento e dell'utilizzazione delle risorse assegnate, nonché della valutazione dei Coordinatori degli Uffici e del personale assegnato alla Segreteria del Capo Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di coordinamento previste dal Segretario generale e ne riferisce periodicamente all'Autorità politica delegata.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria del Capo del Dipartimento – di seguito Segreteria – di livello non dirigenziale, coordinata da un funzionario di specifica professionalità. Alla Segreteria sono affidati compiti di supporto generale al Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Dipartimento e per l'attività di programmazione e coordinamento, gestione dei rapporti istituzionali e organizzazione dei lavori di comitati e organismi consultivi istituiti presso il Dipartimento medesimo ovvero connessi alle sue competenze. La Segreteria fornisce altresì supporto al Capo del Dipartimento per la gestione dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le Province autonome, gli Enti pubblici e i soggetti pubblici e privati che operano nelle materie di competenza.

4. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità di servizio ovvero attribuite con provvedimento dell'Autorità politica delegata o del Segretario generale.

Articolo 5

(Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 si articola in due Uffici di livello dirigenziale generale e in quattro Servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio Affari generali, Attività internazionale e Comunicazione;
- b) Ufficio Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Articolo 6

(Ufficio affari generali, Attività internazionale e Comunicazione)

1. L'Ufficio "*Affari generali, Attività internazionale e Comunicazione*" cura la programmazione finanziaria e la gestione del bilancio; il controllo di gestione, il controllo strategico ed il sistema di valutazione della dirigenza; la gestione del personale; l'esercizio della vigilanza sugli enti pubblici CONI, CIP, ACI, AeCI e COLNAZ; la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la gestione dello sport bonus e del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive; i pagamenti relativi ai mutui contratti ai sensi della legge 65/87; le attività di comunicazione istituzionale e informazione; l'organizzazione degli eventi sportivi; l'attività internazionale e il raccordo con le organizzazioni internazionali; cura le attività di censimento e monitoraggio dell'impiantistica sportiva; sovrintende all'attività di protocollazione e gestione documentale del Dipartimento.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) "*Programmazione, bilancio e vigilanza*": cura la programmazione finanziaria e strategica, la gestione del bilancio, il controllo di gestione, il controllo strategico e il sistema di valutazione della dirigenza; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento; predispone gli atti di nomina, i provvedimenti di incarico e i contratti dirigenziali; provvede agli adempimenti giuridico-amministrativi e all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento; provvede agli affari generali e alla gestione del personale; sovrintende la gestione documentale del Dipartimento; cura le attività necessarie all'esercizio dei compiti affidati nei confronti di "Sport e Salute S.p.a."; cura le attività necessarie all'esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), l'Automobile Club d'Italia (ACI), il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, nonché, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze di vigilanza e di indirizzo, l'Aero Club d'Italia; cura, unitamente al Ministero della cultura, per quanto di competenza, compiti di verifica delle finalità pubblicitarie e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; provvede alle attività in materia di atti di sindacato ispettivo e di contenzioso amministrativo e giurisdizionale riguardante le materie di competenza del Dipartimento; cura gli adempimenti necessari all'attuazione dello sport bonus, del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive e alla concessione del 5x1000 in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche; effettua le istruttorie relative all'attribuzione e alla liquidazione dell'assegno vitalizio "Giulio Onesti"; cura i pagamenti e l'aggiornamento della piattaforma relativa ai mutui di cui alla legge 65/87.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

- b) *“Comunicazione, attività internazionale, studi e ricerche,”*: promuove, sulla base delle indicazioni fornite al Dipartimento dall’Autorità politica delegata, iniziative di comunicazione e informazione; gestisce e sviluppa il sito istituzionale del Dipartimento; cura le attività tecniche e amministrative per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi nazionali e internazionali; cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Europa e, in particolare, all’Enlarged Partial Agreement on Sports (EPAS), all’UNESCO, all’Agenzia mondiale antidoping (WADA) e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; promuove iniziative in materia di etica dello sport, contrasto al match fixing, prevenzione del doping, prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nello sport; predispone schede informative e documenti ricognitivi utili per le attività esterne del Dipartimento; cura le attività in materia di censimento e monitoraggio dell’impiantistica sportiva nazionale; gestisce le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l’esercizio in Italia delle professioni sportive; promuove e realizza studi, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le Amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, le università e i centri di ricerca, nonché con il CONI, il CIP e “Sport e Salute S.p.a.”.

Articolo 7

(Ufficio Impiantistica sportiva e Interventi per lo Sport)

1. L’Ufficio *“Impiantistica sportiva e Interventi per lo Sport”* provvede agli adempimenti connessi alle attività per la promozione e rilancio dello sport di base; assicura il raccordo con CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società *“Sport e Salute spa”* per l’attuazione dei progetti in materia di promozione dello sport di base, anche in rapporto alle iniziative di altre Amministrazioni centrali e periferiche; gestisce l’attuazione delle attività connesse al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, al Fondo Sport e Periferie e ad ogni altro piano operativo volto alla riqualificazione urbana e territoriale, anche finanziato attraverso Fondi Strutturali e di Investimento Europei; cura e gestisce l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 *“Sport e Inclusione”*; gestisce l’erogazione di contributi a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; gestisce il fondo per le opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e cura i rapporti con la Fondazione Milano Cortina, la Infrastrutture Milano Cortina SpA e tutti gli altri Enti o Amministrazioni coinvolte.

2. L’Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

a) *“Impiantistica Sportiva”* gestisce l’attuazione delle attività connesse al Fondo Sport e Periferie e ad ogni altro piano operativo volto alla riqualificazione urbana e territoriale, anche finanziato attraverso Fondi Strutturali e di Investimento Europei ; cura e gestisce l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e Coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 *“Sport e Inclusione”*, compresi i pagamenti, il monitoraggio e la rendicontazione; gestisce il fondo per le opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026; cura l’istruttoria per la concessione di finanziamenti o contributi in conto capitale per lo svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale e nazionale, nonché le attività tecniche e amministrative per l’organizzazione e lo svolgimento dei suddetti eventi.

b) *“Interventi per lo Sport”*: provvede agli adempimenti connessi alle attività per la promozione e rilancio dello sport di base; assicura il raccordo con CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società *“Sport e Salute spa”* per l’attuazione dei progetti in materia di promozione dello sport di base, anche in rapporto alle iniziative di altre Amministrazioni centrali e periferiche; gestisce l’attuazione delle attività connesse al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura e gestisce il procedimento di concessione di contributi a sostegno della maternità delle atlete; cura e gestisce il procedimento di acquisto di ausili per l’avviamento alla pratica sportiva dei disabili; cura e gestisce il procedimento di concessione di contributi o finanziamenti in spesa corrente per eventi sportivi di rilevanza internazionale e nazionale.

Art.8

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di registrazione presso gli organi di controllo e dalla medesima data è abrogato il decreto del 9 luglio 2020, nonché ogni altra disposizione incompatibile; fino al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Andrea Abodi